



Sezione Regionale FVG

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Ai Direttori Generali
ASFO, ASUFC e ASUGI
trasmessa via pec

e per conoscenza:

Al Sig. Assessore alla Salute Regione FVG
assessorosalute@certregione.fvg.it

Al Direttore Centrale Salute
Regione Aut. FVG
salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS
arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente
OMCeO Udine
segreteria.ud@pec.omceo.it

Oggetto: Sciopero MMG RUAP del 05.11.2025 e trattenuta del trattamento economico. Sollecito.

Con ns. precedente dd. 02.04.2026, tuttora non riscontrata (allegata), abbiamo che a seguito della proclamazione da parte dell'O.S. SNAMI, in data 05.11.2025 si è svolto lo sciopero dei MMG RUAP, a cui hanno partecipato non solo gli iscritti al nostro Sindacato.

Il comma 7 dell'art. 4 dell'Allegato 4 del vigente, e precedente, ACN dispone che *“L'adesione allo sciopero comporta la trattenuta del trattamento economico relativo all'intero periodo di astensione dall'attività convenzionale.”*, mentre il successivo comma 9 dispone che *“Per l'effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del presente Accordo, in occasione di sciopero della categoria, è riconosciuta ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta una percentuale del compenso previsto per essi dall'articolo 47 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, da definire in sede di Accordo Integrativo Regionale.”*.

Con l'AIR 2025, vigente dal 14.10.2025, in applicazione del citato comma 9, è stato definito - parte V - quanto segue *“Ai fini di cui all'articolo 4, comma 9, dell'Accordo, è riconosciuta ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta una percentuale del 50% della quota capitaria prevista dall'articolo 47 dell'ACN per l'effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) dell'Accordo”*.

Abbiamo anche comunicato che parrebbe non sia stata decurtata del 50% la trattenuta del trattamento economico, riferito alla quota capitaria di cui al comma 2 lett. A) dell'art. 47 ACN.

Si chiede nuovamente di informare la scrivente sulle modalità di calcolo della trattenuta e se quanto segnalato corrisponda al vero: in tal caso si chiede la sollecita restituzione della somma non dovuta ad ogni MMG che ha aderito allo sciopero e subito la trattenuta maggiorata.

La scrivente Organizzazione Sindacale resta pertanto in attesa di riscontro nei termini di legge e si riserva, in difetto, ogni ulteriore iniziativa a tutela della categoria rappresentata.

Distinti saluti.

Gonars, 8 maggio 2026

Dott. Stefano Vignando